

TI_GERICHTE 12.2001.187 vom 5. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.187

FR: TI_GERICHTE 12.2001.187 du 5 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2001.187 del 5 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

Le CG prevedono che sono assicurati i danni dovuti a furto con scasso e, se previsto espressamente dalla polizza, come nel caso di specie con una limitazione di indennizzo a Fr. 2'000.- (doc.B), al furto semplice. Per furto con scasso s'intende l'introdursi con forza in uno stabile o in uno dei suoi locali (art. 5.1. CG) e quindi appare escluso, dalla copertura assicurativa, il furto con scasso perpetrato fuori di casa a danno di un autoveicolo. A tale soluzione interpretativa di queste CG giunge la dottrina (Spiro/Gass , Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl? Anmerkungen zur Frage des Versicherungsschutzes aus Hausratversicherung bei Diebstählen aus im Freien stehenden, aufgebrochenen Automobilen, in BJM 1992, 113 che considera condizioni generali uguali a quelle qui in discussione) e buona parte della giurisprudenza cantonale (SJ 1996, 623 e i riferimenti in VVG-Fuhrer , art. 33 n. 131) ed alla stessa si allinea questa Camera. Il furto in questione non può così essere inteso quale furto con scasso ma invece solo quale furto semplice. Le CG considerano del resto, espressamente, tale il furto "fuori di veicoli" (art. 5.1 c CG).

E. 6

Il fatto che l'attore abbia acquistato i tappeti per regalarli alla sorella o li abbia avuti in scelta perché uno fosse destinato al dono (cfr. il rapporto di polizia che si riferisce a quanto detto dalla proprietaria del negozio _____) non sottrae questi oggetti dalla definizione di cose assicurate che sono quelle mobili per uso privato di proprietà del contraente o a lui affidate (art. 1.1 a CG). I tappeti sono cose di genere che rientrano in quelle designate dalla polizza che si trovavano al luogo d'assicurazione (fuori casa, art. 2.2 e 8.3 CG) al momento del sinistro (art. 66 LCA). La copertura assicurativa è quindi data.

E. 7

Come visto al consid. 5 siamo in presenza, secondo le condizioni generali d'assicurazione, di un furto semplice la cui garanzia di risarcimento è limitata, come voluto dalla polizza, all'importo di Fr. 2'000.-. In questa situazione non torna più conto disquisire sul reale accertato valore dei tappeti (10'400.- o 3'200.- franchi?) o su quello degli effetti personali poiché, in ogni caso, l'importo risarcibile sarebbe sempre superiore al limite di copertura. Ne discende che l'appello va parzialmente accolto e la petizione ammessa limitatamente all'importo del limite di copertura assicurativa con la deduzione della franchigia di Fr. 200.-, ossia per Fr. 1'800.- oltre gli interessi, così come chiesti in petizione, al 5% dal 10 giugno 1999.

E. 8

Le spese di patrocinio preprocessuale non possono essere accolte poiché l'appellante non ha indicato, né comprovato, ad esempio con una nota professionale di dettaglio, l'attività di patrocinio preprocessuale. Non sono evidentemente sufficienti due generiche richieste di acconto (doc. R) di cui la seconda inviata poco prima dell'inoltro della petizione e quindi, presumibilmente, a fronte dell'avvio della procedura giudiziaria i cui costi sono coperti, nell'ambito della ripartizione delle soccombenze, dall'indennità ripetibile. Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 147 e seg. e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 12 ottobre 2001 del Pretore di Lugano viene così modificata: 1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la _____ è condannata a pagare a _____ l'importo di Fr. 1'800.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1999. 2. La tassa di giustizia di Fr. 800.-, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per 6/7 mentre sono a carico della convenuta per 1/7; a quest'ultima l'attore rifonderà inoltre Fr. 1'000.- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: -tassa di giustizia Fr. 550.- -spese Fr. 50.- totale Fr. 600.- già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico per 6/7 e per il rimanente 1/7 sono a carico della controparte, alla quale egli verserà inoltre Fr. 500.- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.